

VERBALE DI ACCORDO N. 1/2015

DIREZIONE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA (ex art. 4 L.300/70 - statuto dei lavoratori - per l'installazione di sistemi di videosorveglianza)

L'anno 2015, il giorno 20 del mese di aprile, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Via de' Castagnoli n. 1, ai fini del Verbale di Accordo - ex art. 4 L.300/70 -

TRA

Il Direttore Generale, Stefano Versari, Rappresentante Legale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

e

I componenti R.S.U.: Bertazzo Fiorella Manfredini Riccardo Venturi Emanuela

PREMESSA

il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni Visto (Codice in materia di protezione dei dati personali);

il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di Visto trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

che la Direzione Regionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Considerato Romagna comprende, alla data del 15 aprile 2015, n. 59 unità di personale operante a vario titolo;

Considerata l'ubicazione dell'edificio della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (via dé Castagnoli, 1);

Considerati i ripetuti fenomeni di vandalismo perpetrati a danno dell'attività Istituzionale e ritenuto necessario tutelare la sicurezza del personale;

pertanto la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per la Valutata prevenzione di comportamenti illeciti, per la tutela dei dipendenti, per la salvaguardia del patrimonio istituzionale;

1



Acquisito

il Verbale d'Accordo ai sensi ex art. 4 della Legge n. 300/1970, del 30 marzo 2015, dell'Ufficio IX dell'ambito territoriale di Bologna, ubicato presso la stesso edificio della Direzione Generale (USR/E-R);

Ritenuto

di installare le apparecchiature di sorveglianza nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

La Direzione Generale è autorizzata ad installare ed utilizzare le apparecchiature di sorveglianza distribuite e posizionate come segue:

- n. 2 videocamere collocate all'esterno, sopra il portone di ingresso di via dé Castagnoli, n. 1 (BO);
- n. 2 videocamere collocate all'ingresso, orientate verso l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, secondo le aree evidenziate in planimetria allegata.
- 1) Le videocamere hanno le caratteristiche di cui all'allegato del presente verbale di accordo.
- Prima della messa in funzione dell'impianto sarà data informativa scritta al personale in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento ed alle modalità di funzionamento delle videocamere; saranno informati i soggetti esterni con appositi cartelli.
- All'impianto, installato e messo in funzione compatibilmente ai tempi tecnici e dopo la sottoscrizione del presente verbale di accordo, non sarà apportata alcuna modifica se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n.300/1970.
- 4) I dati e le immagini raccolte saranno conservate per un massimo di 24 ore, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e a chiusura dell'attività produttiva, nonché in casi di specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di ulteriori termini fissati dal Garante per la Protezione dei dati personali; a tal fine il sistema impiegato sarà programmato in modo da garantire la cancellazione automatica dei dati rilevati e la non riutilizzabilità dei dati cancellati.
- 5) E' esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche.

it.

2



- 6) Le immagini registrate non saranno in nessun caso utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari, né costituiranno il presupposto per l'adozione di forme di pressione e/o intimidazione sui lavoratori dipendenti.
- 7) La raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate, rispettando il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
- 8) Il Titolare del trattamento provvederà a nominare un Incaricato all'eventuale salvataggio dei dati della registrazione nei soli casi indicati dal Garante.
- 9) Possono accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati. Le stesse immagini non possono essere visionate da estranei.
- 10) In occasione di ciascun accesso alle immagini registrate sarà data tempestiva informazione al personale della Direzione Generale tramite la R.S.U. Il personale della Direzione tramite la R.S.U. sarà messo nelle condizioni di verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.
- 11) Nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le disposizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, 20/04/2015

Per la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale

Stefano Versari

per l'Emilia-Romagna Il Direttore Generale La R.S.U:

ULLPA

FP COIL

